

CONVENZIONE

TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA E I COMUNI DI ANGHIANI, BADIA TEDALDA, CAPRESE MICHELANGELO, MONTERCHI, SANSEPOLCRO E SESTINO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI E DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NEI TERRITORI MONTANI

Esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella "Allegato B" al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e successive modificazioni.

* * * *

L'anno DUEMILAVENTICINQUE (2025), il giornodel mese di in Sansepolcro, presso la sede legale dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana in via S.Giuseppe n.32,

TRA

- L'Amministrazione Comunale di ANGHIANI (cod. fiscale 00192250512) , con sede in Piazza del Popolo 9, 52031 Anghiari, rappresentata dal Sindaco protempore Polcri Alessandro;
- L'Amministrazione Comunale di BADIA TEDALDA (cod. fiscale 82001090511) , con sede in Piazza dei Tedaldi, 2, 52032 Badia Tedalda, rappresentata dal Sindaco protempore Santucci Alberto;
- L'Amministrazione Comunale di CAPRESE MICHELANGELO (cod. fiscale 82000910511), con sede in via del Capoluogo n.87 – 52033 Caprese Michelangelo, rappresentata dal Sindaco protempore Brogialdi Marida;
- L'Amministrazione Comunale di MONTERCHI (cod. fiscale 00197650518) , con sede in Piazza Umberto I n.1 – 52035 Monterchi, rappresentata dal Sindaco protempore Romanelli Alfredo;
- L'Amministrazione Comunale di SANSEPOLCRO (cod. fiscale 00193430519) , con sede in via Matteotti n.1 – 52037 Sansepolcro, rappresentata dal Sindaco Protempore Innocenti Fabrizio;
- L'Amministrazione Comunale di SESTINO (cod. fiscale 00284000510) , con sede in Piazza Garibaldi, 1 - 52038 Sestino, rappresentata dal Sindaco protempore Dori Franco;

E

- L'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, (cod. fiscale 02098160514), con sede in via S.Giuseppe n.32 – 52037 Sansepolcro, rappresentata dal Presidente protempore Brogialdi Marida

PREMESSO

- che in forza di quanto stabilito dalla Legge Regionale Toscana (di seguito L.R.) n° 22/2015 così come modificata dalla L.R. 70/2015, l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (di seguito denominata Unione) ha acquisito le competenze in materia di forestazione, così come disciplinata da L.R. 39/2000 s.m.i e relative disposizioni attuative , per tutto il territorio della Valtiberina Toscana;
- che le Amministrazioni comunali costituenti l'Unione stessa si estendono su ampie porzioni del territorio in area montana e soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-legge 30 dicembre 1923 n° 3267;
- che in virtù delle competenze acquisite in materia di forestazione, l'Unione possiede personale tecnico e operativo specializzato in grado di attuare gli interventi pubblici forestali di cui all'art.10 della L.R 39/2000 s.m.i, volti a garantire e valorizzare la funzione di tutela idrogeologica ed ambientale delle formazioni forestali, con particolare riguardo alle aree montane e pedecollinari appenniniche del territorio;

- che detti interventi ben si armonizzano con l'esigenza di manutenzione e valorizzazione delle aree aperte e di viabilità comunale a fondo migliorato destinate alla fruizione pubblica, considerata anche la contiguità tra tali spazi urbani e periurbani con il territorio boscato circostante;
- che le Amministrazioni Comunali sopra richiamate riconoscono la professionalità del personale forestale tecnico-forestale alle dipendenze dell'Unione ed intendono favorire il consolidamento e la valorizzazione dell'occupazione avvalendosi delle prestazioni fornite dal personale dell'Unione stessa nell'ambito nei territori montani di rispettiva competenza;
- che la sinergia tecnico operativa tra gli Enti convenuti, da attuarsi con la stipula di apposita convenzione, permette di superare i limiti derivanti dalla ridotta capacità operativa delle strutture tecniche comunali determinata da molteplici fattori, in primis dall'esiguità degli organici venutasi a creare nel tempo;
- che con Deliberazione di Giunta dell'Unione n° del è stato approvato il presente schema di convenzione con e per le quali l'Unione svolge i compiti in materia di forestazione di cui alla L.R. 39/2000 s.m.i.;

TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

Le Amministrazioni Comunali di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino affidano all'Unione, che accetta, l'incarico di svolgere le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria riconducibili alle tipologie di interventi pubblici forestali definiti ai sensi dell'art.10 della L.R. 39/2000 s.m.i all'interno delle aree comunali di rispettiva competenza, comprese le relative prestazioni tecniche.

Art. 3 - Attività dell'Unione

L'attività principale consisterà nell'esecuzione di interventi agroforestali e pubblici forestali, come definiti ai sensi dell'art.10 della L.R. 39/2000 ss.mm.ii, di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio compreso le attività di sfalcio erba e spalatura neve, all'interno di aree aperte e viabilità di competenza comunale, come dettagliati nelle singole perizie estimative redatte dai tecnici comunali, con riferimento al prezzario allegato alla presente convenzione, e comunicate all'Unione. In aggiunta, le parti si dichiarano disponibili a prevedere eventuali ulteriori o diversi interventi di manutenzione, in funzione delle necessità e priorità emerse durante l'attuazione della convenzione e compatibilmente con le disponibilità di personale e mezzi dell'Unione nonché con quelle finanziarie. I lavori aggiuntivi dovranno comunque essere preventivamente approvati ed accettati da entrambe le parti sulla base di idonea perizia.

Art. 4 - Modalità dello svolgimento delle attività

Le Amministrazioni Comunali dovranno fornire entro il 28 del mese di febbraio di ogni anno un programma dettagliato di lavori pubblici forestali per i quali chiedono la collaborazione dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, specificando in maniera più dettagliata possibile tipologia di lavori e arco temporale nel quale se ne richiede la realizzazione;

L'Unione, in funzione della propria disponibilità di risorse, personale e mezzi, si assumerà l'impegno ad effettuare gli interventi che potenzialmente potrà realizzare previa comunicazione di conferma e con la valutazione del corrispettivo posto a carico della singola Amministrazione Comunale.

Nell'ambito delle attività indicate all'art. 3 – previa verifica della disponibilità di poter realizzare gli interventi richiesti, l'Unione si assumerà la responsabilità relativa all'esecuzione dei lavori e alla rendicontazione degli stessi, con il supporto e la supervisione tecnica dell'Amministrazione

Comunale territorialmente competente, compiendo autonomamente la scelta degli strumenti e delle modalità ritenute tecnicamente ed economicamente più idonee, operando direttamente ed principalmente con mezzi e personale proprio.

Gli interventi di manutenzione si svolgeranno di norma nel periodo primaverile-autunnale (aprile/novembre), salvo diverse disposizioni concordate tra le parti e nei limiti delle disponibilità economiche, di personale e mezzi in relazione al normale svolgimento dei lavori di competenza per la gestione del PAFR.

Art. 5 -Autorizzazioni di terzi

Le lavorazioni della presente convenzione si intendono autorizzate per le competenze comunali. In caso di attivazione di ulteriori autorizzazioni, da evidenziare in perizia, il Comune interessato provvederà all'ottenimento delle stesse trasmettendone copia all'Unione, prima della programmazione relativa.

Art. 6 - Attività di controllo e assistenza

Il Comune eserciterà attività di controllo, supervisione e assistenza sull'operato dell'Unione attraverso il proprio personale come individuato dai responsabili di cui al successivo art. 7. A tal scopo sono previsti, nel periodo di esecuzione dei lavori, visite di cantiere congiunte. Eventuali osservazioni o prescrizioni sull'esecuzione dei lavori saranno comunicate in forma scritta alla Direzione dei Lavori che si impegna a recepirle nel rispetto dell'autonomia e responsabilità del ruolo rivestito.

Art. 7 - Responsabili per l'avvalimento

Al fine di assicurare la migliore esecuzione della convenzione, il responsabile per l'Unione coincide con il responsabile del settore 2 "gestione del territorio" ed i responsabili per i Comuni provvederanno ad ogni opportuno contatto ed iniziativa, in applicazione del principio di leale collaborazione.

Art. 8 - Responsabilità

L'Unione si assume la responsabilità di ogni eventuale danno che durante lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione possa derivare a persone o cose, a propri dipendenti o a terzi.

L'Unione si obbliga inoltre al rispetto della normativa inerente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs 81/2008 qualora le attività svolte ricadano nel suo ambito di applicazione.

Le Amministrazioni Comunali hanno l'obbligo di supervisione dei lavori nonché di verifica di tutte le condizioni di sicurezza del luogo onde evitare danni a persone e cose.

Art. 9 - Corrispondenza

Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, via S.Giuseppe n.32 – 52037 Sansepolcro (AR) – email:protocollo@valtiberina.toscana.it. La corrispondenza indirizzata alle Amministrazioni Comunali verrà inoltrata presso le sedi delle rispettive Amministrazioni.

Art. 10 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata fino al 31/12/2028 e decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere prorogata previo atto deliberativo tra le parti.

Art. 11 - Corrispettivo – Modalità di pagamento

Il corrispettivo della presente Convenzione è stabilito con le modalità di cui in premessa. La relativa fonte di finanziamento è individuata con i trasferimenti da parte delle Amministrazioni comunali. Trattandosi di attività istituzionali rientranti nelle attività di pubblica autorità, tipiche di ciascuna delle parti contraenti, il predetto corrispettivo è escluso dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'art. 4 co. 5 DPR 633/72 e s.m.i.

Le lavorazioni saranno compensate con i prezzi unitari del Prezzario allegato alla presente convenzione e sulla base dei prezzi unitari del prezzario regionale della Toscana 2025, decurtati l'utile di impresa e le spese generali.

Nel caso della mancata o difforme esecuzione di parte delle lavorazioni previste, in sede di rendicontazione verranno dedotte le relative quantità.

In caso di effettuazione di varianti comportanti tipologie di lavorazioni non previste nella Perizia preliminare, queste saranno compensate con gli stessi criteri.

Le attività della presente convenzione sono poste finanziariamente a carico delle Amministrazioni comunali, l'importo complessivo sarà liquidato in unica soluzione entro 30 giorni dalla rendicontazione finale dei lavori.

Art. 12 - Privacy

Le parti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Art. 13 - Risoluzione

Qualora l'oggetto della convenzione fosse ritenuto superato, o si ritenessero opportune altre forme di collaborazione, la convenzione può essere risolta anticipatamente da ciascuna delle parti. In tal caso il Comune corrisponderà all'Unione l'importo relativo alle attività di lavoro già concluse.

Le parti convengono che la presente convenzione decade qualora intervengano modifiche delle norme citate in premesse che modifichino le competenze delle parti.

Art. 14 - Foro competente

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione ed alla sua interpretazione le parti cercheranno una conciliazione attraverso la Regione Toscana. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di Arezzo.

Art. 15 - Norme finali

Per quanto riguarda tutto quello non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 16 - Registrazione e spese contrattuali

Le spese del presente atto sono a carico dei Comuni.

La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dal T.U. approvato con D.P.R. 26.04.1986 n. 131 (registrazione in caso d'uso a tassa fissa).

Per il Comune di Anghiari

Per il Comune di Badia Tedalda

Per il Comune di Caprese Michelangelo

Per il Comune di Monterchi

Per il Comune di Sansepolcro

Per il Comune di Sestino

Per Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

Il Presidente

Dr.sa Marida Brogialdi